




CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL NOLEGGIO DI STRUMENTI OMOLOGATI PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' VEICOLARE IN REMOTO



ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura mediante noleggio, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia preventiva che conservativa, nonché le riparazioni e il ripristino, le operazioni per la verifica, i test ed i collaudi nonché la relativa certificazione, le opere di connessione alla rete elettrica ed a quella telefonica (compresa la fornitura della SIM) e quant'altro necessario per avere la piena e completa funzionalità del sistema complessivo costituito da:

- una postazione di controllo periferica con impianti fissi approvati/omologati a norma delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, di seguito C.d.S.) e relative norme di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, di seguito Reg. C.d.S.) da destinare a postazione per il controllo, la documentazione, l'accertamento, la misurazione della velocità ed il rilevamento automatico delle violazioni per il superamento dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142 del C.d.S. con e senza la presenza degli organi di polizia stradale, secondo quanto in dettaglio stabilito di seguito nel presente capitolato e negli altri documenti di gara. I dispositivi per la misurazione della velocità, ai fini dell'impiego, devono essere omologati oppure approvati, qualora non esistano norme di riferimento circa le caratteristiche fondamentali e le caratteristiche particolari, secondo la procedura prevista dagli artt. 45 del C.d.S. e 192 del Reg. C.d.S. e comunque dalle norme collegate agli atti legislativi suddetti ed alle disposizioni di legge che regolano la materia.
- Centro di controllo, da ubicare presso la sede della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Val D'Enza, con relative postazioni di lavoro da tavolo e apparati informatici hardware, software, linee dati, collegamenti e quanto necessario per la trasmissione telematica dei dati necessari per l'importazione automatica e la gestione dei dati, l'accertamento, la validazione delle violazioni, la trasmissione telematica e quanto necessario per la verbalizzazione mediante interfacciamento con i sistemi e programmi informatici in uso e in dotazione, o che esplicitamente si intendono adottare anche nel futuro, al Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Val D'Enza (programmi attualmente in uso: "Concilia" della ditta Maggioli).
- Segnaletica stradale di preavviso e di segnalazione, prevista dalle disposizioni normative che regolano la materia, nonché quella eventualmente da apporre in ossequio alle prescrizioni imposte dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalle altre disposizioni normative che regolano la materia.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le prestazioni relative all'installazione, comprese le opere civili ed impiantistiche per realizzare e/o adattare i siti esistenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, quella preventiva e correttiva, le riparazioni, i ripristini, compresi quelli per atti vandalici, le operazioni per la verifica e la relativa certificazione e quant'altro necessario, nulla escluso, per la piena funzionalità del sistema, nonché l'eventuale predisposizione del progetto esecutivo, compreso quello edilizio da presentare agli organi competenti, nel caso in cui lo stesso si rendesse necessario. Il sistema complessivo costituito dalle postazioni periferiche di controllo, del centro di controllo e

della segnaletica stradale dovrà essere fornito nelle modalità e con le caratteristiche non inferiori a quelle minime indicate nel presente documento.

Nell'oggetto è da comprendere anche la formazione, l'aggiornamento e l'assistenza del personale del Comando Polizia Locale dell'Unione Comuni dei Comuni della Val D'Enza all'uso delle apparecchiature e dei software necessari per la loro gestione. Le attività di formazione e aggiornamento dovranno essere tenute presso la sede del Comando della Polizia Locale in tempo utile per l'inizio dell'effettivo esercizio sanzionatorio.

L'aggiornamento dovrà effettuarsi ogni qualvolta si renderà necessario procedere ad un momento formativo ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. In sede di formazione e aggiornamento dovrà essere inoltre fornito un set di documentazione tecnica degli apparati forniti ed un set di documentazione operativa (manuali operatore) del sistema, il tutto in lingua italiana (in formato cartaceo ed elettronico).

I tratti di strada individuati con il Decreto Prefettizio n. 4792/2018, del 15/10/2018, ai sensi dell'articolo 4 della legge 01/08/2002, n. 168, che interessano il territorio di competenza del Corpo di Polizia Locale Unione dei Comuni Val D'Enza sono 2 (due). Il primo è collocato nel territorio del comune di Bibbiano, in località Barco, lungo la strada provinciale S.P. 28, dal Km 8,00 al Km 9+300. Il secondo tratto è collocato nel territorio del comune di Montecchio Emilia, lungo la strada provinciale denominata S.P. 12, dal Km 8+900 al Km 10 + 185.

Il presente appalto riguarda il primo tratto collocato nel comune di Bibbiano. Quanto al secondo tratto, collocato lungo la S.P. 12, in comune di Montecchio Emilia, l'Unione dei Comuni Val D'Enza si riserva la facoltà di poter richiedere, entro un anno dall'aggiudicazione del presente appalto, anche la collocazione di un secondo impianto di rilevazione, completo in ogni sua parte, con le modalità e gli obblighi di cui sopra, per forniture, servizi ed accessori, nessuno escluso. Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno impegnarsi, esplicitamente, per l'arco di tempo di cui sopra, a fornire, qualora richiesto, il secondo impianto, completo di ogni sua parte, di ogni dotazione, hardware e software, di ogni sistema e di ogni tecnologia atto a farlo funzionare perfettamente alle stesse condizioni, comprese quelle economiche e di attivazione, previste dal presente capitolato e nel bando di gara.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di 36 (trentasei) mesi (indicativamente per gli anni 2019-2021 e parte del 2022) decorrenti dalla data di inizio effettivo dell'esercizio sanzionatorio. Essendo prevista l'installazione di un secondo impianto per la misurazione della velocità, il periodo di 36 mesi è da intendere come periodo di attività reale di ogni impianto, pertanto l'arco di tempo in cui gli impianti dovrebbero funzionare potrebbe essere diverso.

L'inizio effettivo dell'esercizio sanzionatorio, che potrà essere preceduto da un periodo di funzionamento in modalità di pre-esercizio secondo le indicazioni del Comando del Corpo di Polizia Locale, dovrà avvenire nei termini indicati nel presente documento.

Il sistema complessivo dovrà essere gestito direttamente ed esclusivamente dal Comando Polizia Locale dell'Unione Comuni della Val D'Enza e rimanere nella piena disponibilità dello stesso per tutto il periodo contrattuale.

Alla scadenza del contratto, e per un periodo non inferiore a 100 (cento) giorni, l'aggiudicatario dovrà comunque mantenere a disposizione del Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Val D'Enza, senza oneri aggiuntivi, quanto necessario per il completamento delle operazioni di validazione e verbalizzazione nonché la riproposizione dei rilevamenti accertati e sanzionati oggetto di annullamento e/o archiviazione per errata lettura e/o digitazione del numero di targa o simili per l'eventuale corretta verbalizzazione a carico dell'effettivo responsabile.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il corrispettivo posto a base di gara prevede un canone fisso mensile di noleggio del sistema complessivo e di quant'altro necessario per il suo corretto funzionamento pari ad Euro 2.684,04

(duemilaseicentottantaquattro/04), oltre I.V.A. nella misura di legge, indipendente dal numero delle violazioni rilevate. Il valore complessivo del presente appalto per tutta la sua durata risulta pari ad Euro 96.625,56 (novantaseimilaseicentoventicinque/56) oltre I.V.A. per un totale di Euro 117.883,18 (centodiciasettenilaottocentoottantatre/18) IVA inclusa di cui € 27.000,00 per costi di manodopera. Il valore complessivo, che costituisce l'importo soggetto a ribasso, è comprensivo di ogni opera, attrezzatura, servizio, noleggio, prestazioni gestionali e attività dedotti nel presente capitolato. Sono ammesse esclusivamente offerte non superiori al valore presunto dell'appalto. L'aggiudicatario non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta. Per determinare il valore della gara ed individuare la soglia di riferimento, è necessario ipotizzare anche la data della seconda installazione. A titolo meramente indicativo si presume di procedere alla attivazione del secondo misuratore di velocità entro fine luglio 2019. L'importo complessivo, per la finalità di cui sopra, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 del presente capitolato, sarà pari ad euro 193.251,12, oltre l'IVA nella misura di legge.

ART. 4 – LUOGHI DI POSIZIONAMENTO DELLE POSTAZIONI PERIFERICHE

I luoghi e i tratti di strada individuati per l'installazione delle postazioni periferiche sono quelli già individuati nel Decreto Prefettizio n. 4792/2018, del 15/10/2018, ai sensi dell'articolo 4 della legge 01/08/2002, n. 168, che consente l'utilizzo dei sistemi automatici di rilevamento della velocità senza l'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione e ubicati:

a Bibbiano, sulla strada provinciale SP 12, in località Barco, dal Km 8,00 al Km 9+300 - sistema bidirezionale;

qualora si dovesse procedere con la ditta aggiudicataria al collocamento della seconda postazione la stessa va collocata a Montecchio Emilia, sulla SP 12 "Sant'Ilario D'Enza - San Polo D'Enza" in corrispondenza del tratto collocato tra il Km 8+900 ed il Km 10 + 185 - sistema bidirezionale.

ART. 5 – TEMPI DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto (qualora si dovesse installare anche il secondo impianto, per quest'ultimo entro 30 giorni dalla comunicazione che ne ufficializza la richiesta), dovrà provvedere alla regolare installazione delle postazioni periferiche con relativa segnaletica e alla loro attivazione, unitamente alla contestuale attivazione del sistema telematico di trasmissione dei dati e alla predisposizione e al regolare funzionamento del centro di controllo presso la sede del Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Val D'Enza.

Il sistema complessivo dovrà essere posto in opera a cura e spese dell'aggiudicatario in modo completo e funzionante in ogni sua parte, nulla escluso e secondo quanto previsto dal relativo decreto di approvazione delle postazioni periferiche e dal presente capitolato.

In sede di inizio effettivo dell'esercizio sanzionatorio l'aggiudicatario dovrà provvedere all'attivazione di tutte le postazioni di controllo periferico (con le modalità di cui sopra), con relativi impianti connessi e/o collegati e al rilascio al Comando Polizia Locale della documentazione (denominabile, ovviamente, anche in altro modo) composta da almeno:

- verbale di corretta installazione, collaudo e regolare esecuzione, nonché la verifica del corretto funzionamento;
- certificato di verifica (c.d. taratura).

L'emissione del certificato di verifica, con cadenza annuale ovvero nei minori termini eventualmente previsti dal decreto di approvazione degli impianti delle postazioni periferiche dovrà avvenire in modo tale da garantire la continuità del servizio anche nel caso in cui si rendesse necessaria la ripetizione degli adempimenti, ivi compreso a titolo di esempio il rifacimento del manto stradale

quale operazione programmata o meno e comunque per ogni evento che ne determini la necessaria ripetizione.

In sede di rinnovo della verifica periodica l'aggiudicatario dovrà provvedere al rilascio della documentazione composta da almeno:

- verbale di verifica del corretto funzionamento;
- certificato di verifica periodica (c.d. taratura)

A tal proposito le operazioni di verifica periodica sono:

- da programmare con sufficiente anticipo per evitare il fermo macchina;
- a cura e spese dell'aggiudicatario, che dovrà avvalersi di soggetto terzo certificatore autorizzato ed accreditato;
- da effettuarsi nel minor tempo possibile per evitare il fermo delle apparecchiature per periodi superiori alla giornata;
- da effettuarsi anche per gli impianti all'atto dell'avvio del primo periodo di esercizio sanzionatorio.

L'aggiudicatario dovrà effettuare gli interventi manutentivi complessivi senza ritardo e con tempestività.

L'intervento e il conseguente ripristino della piena funzionalità del sistema, per qualunque causa, dovrà avvenire per tutta la durata dell'appalto e in qualunque periodo dell'anno, entro e non oltre 3 (tre) giorni, ancorché festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello della segnalazione inoltrata dalla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Val D'Enza ovvero, in mancanza di essa, dalla data di rilevamento dell'inefficienza da parte dell'aggiudicatario stesso, il quale avrà altresì l'onere di informare tempestivamente anche la Polizia Locale.

La manutenzione complessiva e il ripristino sono comprensivi di tutti i materiali di consumo necessari e di tutte le parti di ricambio e/o da sostituire, nessuna esclusa e comunque di quant'altro utile e necessario per garantire il corretto funzionamento del sistema e degli apparecchi e strumenti forniti, al fine di non pregiudicare la continuità del servizio.

ART. 6 – DESCRIZIONE, MODALITA' DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEL SISTEMA

L'appalto riguarderà la fornitura del sistema complessivo, che si ribadisce comprende la posa in opera con adeguamento dei siti (compresa la rimozione e l'eventuale smaltimento dell'armadio esistente sulla SP 28) e con relative configurazioni, verifiche, test e collaudi necessari, le prescritte verifiche periodiche, le opere di connessione alla rete elettrica e telefonica nonché i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi per la gestione dei dati e l'assistenza tecnica, per il periodo di durata dell'appalto. Nel contratto sono ricomprese tutte le prestazioni sopra richiamate, che dovranno essere eseguite in conformità dell'impianto realizzato, a regola d'arte e dovranno essere tali da mantenere il perfetto funzionamento ed a garantire la costante e piena funzionalità ed efficacia del sistema complessivo per tutta la durata del contratto, attraverso anche una manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva, conservativa cosiddetta "all inclusive". Tali attività, dovranno essere garantite anche in presenza di eventi atmosferici avversi, danneggiamenti di varia natura, compresi quelli derivanti da atti vandalici di qualsiasi natura ed entità. Gli oneri derivanti sono già ricompresi nell'importo dell'appalto a base di gara.

Il sistema complessivo e le relative postazioni periferiche di rilevamento con relativi impianti fissi, pena la risoluzione del contratto, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- le postazioni periferiche di rilevamento con relativi impianti fissi dovranno essere omologate o approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti già alla data di presentazione
-

dell'offerta, per la documentazione con immagini, l'accertamento e il rilevamento in modalità automatica, con o senza la presenza degli organi di polizia stradale, delle violazioni per il superamento dei limiti massimi di velocità (art. 142 C.d.S.);

- le postazioni periferiche dovranno essere conformi e rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni previste dal decreto di omologazione o approvazione, dalle norme del C.d.S. e nel relativo Reg. C.d.S., nel rispetto di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168 e s.m.i., oltre che in osservanza alle circolari e direttive ministeriali in materia.

Inoltre il sistema complessivo dovrà prevedere nel minimo a pena la risoluzione del contratto:

1. la fornitura in opera delle postazioni periferiche digitali per la documentazione con immagini, l'accertamento e il rilevamento in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia stradale, delle violazioni per il superamento dei limiti massimi di velocità (art. 142 C.d.S.) e ogni opera necessaria per l'installazione e la funzionalità delle apparecchiature in oggetto e del sistema complessivo ad esse collegato senza oneri ulteriori per l'Unione dei Comuni della Val D'Enza. E' altresì compresa l'attivazione, configurazione, test e collaudo delle postazioni periferiche e dei relativi impianti e comunque quanto necessario per il perfetto funzionamento delle apparecchiature e del sistema complessivo ad esse collegato per la validazione delle violazioni, la conseguente verbalizzazione;
 2. la sottoposizione, senza oneri per l'Unione dei Comuni della Val D'Enza, ai prescritti controlli e verifiche periodiche degli apparati e impianti durante il periodo di noleggio realizzati e da effettuare a norma di legge e con cadenza almeno annuale ovvero nei minori termini eventualmente previsti dal decreto di omologazione o approvazione degli impianti delle postazioni periferiche e comunque tali da garantire la continuità del servizio;
 3. la fornitura in opera di apposita segnaletica stradale di preavviso e di segnalazione come meglio precisato nel prosieguo del documento, anche di quella eventualmente da apporre in ossequio alle prescrizioni imposte dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai provvedimenti ad esso collegati o emanati anche successivamente alla stipula del contratto, ivi compresa la fornitura in opera delle barriere di sicurezza a protezione delle postazioni periferiche di controllo eventualmente necessarie qualora l'installazione ricada nel campo di applicazione del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 e atti consequenziali connessi e/o collegati, laddove comunque imposte dagli Uffici Tecnici dei Comuni in cui ricade la collocazione degli impianti ovvero dalla Provincia di Reggio Emilia in sede di rilascio di permessi ed autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori, da richiedere in tempo utile a cura dell'aggiudicatario;
 4. la manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e conservativa, durante il periodo di noleggio oltre ad ogni intervento necessario per la riparazione e/o il ripristino della funzionalità del sistema complessivo, in occasione di eventi atmosferici e/o derivanti dalla circolazione stradale, nonché da caso fortuito o forza maggiore e/o atto illecito;
 5. l'assunzione da parte dell'aggiudicatario per le apparecchiature installate di ogni onere, responsabilità e rischi per furto totale o parziale, danneggiamento, incendio, atti vandalici e comunque qualsiasi evento causato da eventi atmosferici e/o derivanti dalla circolazione stradale, nonché da caso fortuito o forza maggiore e/o atto illecito per l'intero periodo contrattuale; a tal fine l'aggiudicatario dovrà dotarsi a sue spese di apposita polizza assicurativa cosiddetta "all risks" per tutta la durata del contratto per la copertura dei possibili danni derivanti, nel minimo, dai fatti e azioni sopraelencati;
 6. la fornitura, l'installazione, la posa delle linee dati e dei collegamenti, incluse le verifiche di funzionamento, il pagamento dei canoni e ogni intervento di manutenzione di tutto quanto possa servire per la connessione ad internet ed al trasferimento dei dati e delle immagini dalle postazioni di rilevamento periferiche al Data center dell'Unione ubicato presso il Comune di Cavriago. E' onere dell'aggiudicatario garantire per l'intera durata dell'appalto la sicurezza del sistema di trasferimento dati, effettuando altresì ogni eventuale adeguamento che si rendesse necessario in base all'evoluzione tecnologica per garantire nel tempo il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza, la trasmissione dei dati dovrà in ogni caso
-

- avvenire tramite canali o protocollo crittati e comunque nel rispetto di quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 “GDPR” e dalla normativa italiana in materia;
7. la fornitura e installazione di tutte le licenze necessarie (ad esempio sistema operativo server, database server e CAL) per il corretto e sicuro funzionamento del sistema;
 8. i software per la trasmissione/ricezione e l’elaborazione dei dati dovranno essere compatibili con il sistema di virtualizzazione vmware in uso presso il data center dell’Unione;
 9. la fornitura, l’installazione con relativa manutenzione dell’hardware e del software necessari per la trasmissione/ricezione e l’elaborazione dei dati, con l’implementazione di tutte le procedure di interfacciamento per l’integrazione e la completa compatibilità con il sistema informatico di gestione delle sanzioni in uso, anche nel futuro, alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Val D’Enza (attualmente è utilizzato il software denominato “CONCILIA” della ditta MAGGIOLI); il sistema di collegamento tra le postazioni periferiche e il Data center dell’Unione dovrà supportare le principali tecnologie di comunicazione;
 10. ogni altra fornitura e installazione di impianti, carpenteria di supporto, quadri elettrici, hardware e software di elaborazione locale nonché ogni altro bene e servizio necessario per il corretto funzionamento e utilizzazione del sistema complessivo per tutta la durata del contratto;
 11. le opere sotterranee per i collegamenti con la presa di energia elettrica, laddove non già esistenti o non utilizzabili dovranno essere realizzate con la tecnica del c.d. “microtunnel” e comunque secondo le indicazioni degli Uffici Tecnici dei Comuni di Bibbiano per il primo impianto e di Montecchio Emilia, qualora venga realizzato anche l’altro impianto ovvero dalla Provincia di Reggio Emilia in sede di rilascio di permessi ed autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori, da richiedere in tempo utile a cura dell’aggiudicatario;
 12. la formazione, l’aggiornamento e l’assistenza del personale preposto alla gestione ed utilizzazione del sistema fornito con relativo materiale didattico;
 13. la possibilità per gli operatori del Comando del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Val D’Enza che ne abbiano titolo e indicati dal Comando di verificare in tempo reale il funzionamento dei dispositivi di campo consentendo loro di accedere autonomamente in ogni momento, anche contemporaneamente, da qualsiasi postazione di lavoro abilitata;
 14. la gestione dell’accesso al software per la validazione delle violazioni mediante sistema di autenticazione certificato;
 15. l’esplicazione dei menu a video relativi ai software per la gestione del procedimento per la validazione e verbalizzazione delle violazioni dovrà essere in lingua italiana;
 16. l’aggiornamento periodico dei software installati.

Il sistema e le apparecchiature oggetto dell’appalto dovranno inoltre possedere le sotto elencate caratteristiche minime a pena di risoluzione del contratto:

1. ogni postazione periferica di rilevamento dovrà essere del tipo fisso, ancorata a terra in posizione protetta per contrastare la manomissione o l’oscuramento anche accidentale nel rispetto della normativa vigente, fermo restando il requisito di essere comunque ben visibile con custodia munita di bande rifrangenti;
 2. ogni postazione periferica e le opere accessorie dovranno essere realizzate e installate in modo da rendere il più difficoltoso possibile gli atti di vandalismo e resistere al meglio ad eventuali manomissioni e danneggiamenti;
 3. avere un’adeguata ampia autonomia di violazioni rilevate immagazzinate;
 4. essere in grado di garantire il funzionamento e l’utilizzo tutti i giorni dell’anno, nelle 24 ore giornaliere, con qualsiasi condizione di luce;
 5. essere in grado di misurare la velocità istantanea dei veicoli per l’accertamento e il rilevamento degli eccessi di velocità per tutte le corsie di marcia presenti nel tratto di strada oggetto di installazione, anche se commessi da veicoli che utilizzano la corsia contromano per effettuare il sorpasso, con identificazione automatica della corsia ove è avvenuta la violazione;
 6. le riprese digitali che documentano le violazioni, unitamente ai dati correlati e necessari per la loro validazione e l’avvio del procedimento sanzionatorio dovranno essere disponibili e
-

- trasferibili alle postazioni del centro di controllo in modo automatico, senza necessità di intervenire manualmente sul dispositivo periferico;
7. il dispositivo periferico dovrà operare con l'illuminatore approvato sia luce bianca che all'infrarosso da 850 nm; con possibilità dell'Ente di scelta, in ogni momento nell'arco del contratto, della modalità operativa che riterrà più appropriata per le esigenze di servizio;
 8. la prova relativa all'accertamento delle violazioni e i dati correlati dovranno essere indicizzati in modo tale da permettere la visione, la gestione e l'importazione degli stessi per l'interfacciamento con il software di gestione delle violazioni al Codice della Strada in uso, anche futuro, al Comando di Polizia Locale dell'Unione Comuni della Val D'Enza per la verbalizzazione meccanizzata;
 9. i dispositivi dovranno permettere di riportare l'ora esatta (ora, minuti e secondi) e permettere la sincronizzazione dell'orologio del sistema con il segnale derivante dalla rete G.P.S. e l'aggiornamento automatico nel passaggio ora solare/legale e viceversa;
 10. il sistema dovrà essere dotato di idoneo dispositivo per la lettura automatica delle targhe ovvero per il riconoscimento ottico automatico dei caratteri della targa (c.d. O.C.R. o A.N.R.P.);
 11. in presenza di una infrazione rilevata, il dispositivo dovrà produrre idonea documentazione a comprova della stessa, con l'acquisizione di almeno una immagine digitale cifrata, in modo da non permetterne la manomissione, da realizzarsi con qualsiasi condizione di luce naturale e artificiale (sia di giorno che di notte). La documentazione dovrà contenere e riportare almeno le seguenti informazioni:
 - a. indicazione della località dove è avvenuto il rilevamento della violazione;
 - b. indicazione della strada con progressiva chilometrica o numero civico e direzione di marcia dove è avvenuto il rilevamento della violazione;
 - c. la corsia lungo la quale è avvenuto il rilevamento della violazione;
 - d. la data e l'ora esatta dell'accertamento;
 - e. il limite di velocità massima consentito e la velocità rilevata;
 - f. i dati identificativi della postazione di controllo utilizzata per il rilevamento;
 - g. il sistema di gestione del centro di controllo, ferma restando la disponibilità dei dati in tempo reale, dovrà essere predisposto per l'eventuale scarico con importazione automatica e cadenzata, a intervalli da prestabilirsi a cura del Comando, dei dati per la gestione della procedura di validazione e verbalizzazione dei rilevamenti effettuati;
 12. il sistema dovrà garantire la generazione del registro degli accertamenti rilevati, validati, verbalizzati e anche non verbalizzati con relativa motivazione (il cui elenco sarà fornito dal Comando della Polizia Locale: a titolo di esempio per targa occultata, per targa illeggibile, per veicolo di polizia in emergenza, ecc.) e consentirne l'interrogazione a distanza di tempo mediante archiviazione elettronica, oltre che l'eventuale stampa cartacea se ritenuta necessaria;
 13. il sistema dovrà garantire la generazione in forma statistica anonima, scaricabile su file (tipo csv) dei dati sui volumi di traffico e relative velocità mantenute, indipendentemente dal superamento dei limiti massimi di velocità. I dati statistici dovranno essere disponibili in relazione al periodo di riferimento selezionato dall'interrogante.

Segnaletica del sistema:

- 1) Il sistema dovrà essere munito di idonea segnaletica con oneri a carico dell'aggiudicatario in ordine alla fornitura e installazione, entro i termini previsti per l'inizio dell'esercizio sanzionatorio, per i segnali stradali di indicazione di tipo verticale e permanente così come indicato dal D.M. 15 agosto 2007 e rispondenti a quanto previsto dal C.d.S. e dal relativo Reg. C.d.S., oltre alla manutenzione futura e all'eventuale ripristino da effettuarsi per qualsiasi causa. I segnali (in formato rettangolare in verticale ovvero in orizzontale) devono comunque rispondere alle eventuali modifiche normative e/o integrazioni e precisazioni ministeriali che dovessero nel tempo intervenire;
 - 2) il posizionamento della segnaletica in questione dovrà avvenire con adeguato anticipo rispetto al luogo ove verrà effettuato il rilevamento della velocità, in modo tale da garantirne il
-

tempestivo avvistamento e nel rispetto delle norme di legge. La distanza tra i segnali e la postazione periferica di rilevamento della velocità potrà essere proposta in tempo utile per un'eventuale valutazione con il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Val D'Enza , in relazione allo stato dei luoghi interessati. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà fornire apposito progetto di installazione della segnaletica quotato nei particolari, sia in ordine alle distanze in relazione allo stato dei luoghi, sia per quanto concerne le dimensioni dei segnali e delle iscrizioni da riportare, anche in relazione all'altezza delle lettere e alla spaziatura delle righe;

- 3) per ogni postazione periferica dovranno essere installati almeno 2 (due) segnali di indicazione, ripetuti nel caso di presenza di intersezioni;
- 4) ogni postazione periferica dovrà comunque essere idoneamente segnalata come previsto dalle circolari ministeriali in materia;
- 5) tutti i segnali dovranno essere realizzati con classe di rifrangenza massima;
- 6) è altresì a carico dell'aggiudicatario la fornitura e posa della segnaletica eventualmente necessaria in ossequio alle prescrizioni imposte dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai provvedimenti ad esso collegati.

ART. 7 – RIMOZIONE DEL SISTEMA COMPLESSIVO

Alla scadenza del contratto o alla sua risoluzione l'aggiudicatario dovrà rimuovere entro 10 (dieci) giorni tutti gli impianti e le apparecchiature costituenti il sistema complessivo oggetto dell'appalto, fermo restando l'obbligo di mantenere a disposizione del Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Val D'Enza quanto necessario per l'eventuale riproposizione dei rilevamenti accertati e sanzionati oggetto di annullamento e/o archiviazione per errata lettura e/o digitazione del numero di targa per l'eventuale corretta verbalizzazione a carico dell'effettivo responsabile e restituire i luoghi e i locali oggetto di installazione nello stato di fatto in cui si trovavano prima della stipula del contratto. Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda, l'Amministrazione provvederà a diffidare lo stesso assegnando un termine non superiore ai 10 (dieci) giorni per la rimozione e in caso di inadempienza si potrà procedere alla rimozione diretta delle apparecchiature e al ripristino dello stato dei luoghi avvalendosi di ditta specializzata, con oneri a carico dell'aggiudicatario, nessuno escluso.

ART. 8– ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITA DELL'AGGIUDICATARIO

E' posta a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, esonerando espressamente e mantenendo indenne nella forma più ampia e tassativa l'Unione dei Comuni della Val D'Enza ed i suoi funzionari da ogni responsabilità in caso di danno e/o incidente e/o infortunio.

In ogni caso, nell'esecuzione dei lavori su strada l'aggiudicatario dovrà adottare quanto necessario per l'approntamento e il segnalamento del cantiere di lavoro ai sensi del vigente C.d.S. e relativo Regolamento nonché del D.M. 10 luglio 2002 e s.m.i. oltre a rispettare e far osservare ai propri dipendenti ed agli occupati nello svolgimento del servizio tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare quelle contenute nel D.lgs. n. 81/2008, oltre ad osservare le prescrizioni eventualmente imposte dagli Uffici Tecnici dei Comuni interessati in sede di rilascio di permessi ed autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, da richiedere in tempo utile a cura dell'aggiudicatario.

ART. 9 – PENALITA'

L'impresa riconosce alla Stazione Appaltante il diritto di applicare le seguenti penalità, laddove gli inadempimenti descritti non derivino da forza maggiore, salva in ogni caso la facoltà di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 10:

- nei casi di ritardo nell'attivazione dei misuratori di velocità (da intendersi come completamento delle operazioni di fornitura, montaggio ed installazione nonché collaudo, che dovrà avvenire entro 30 (giorni) solari consecutivi dalla stipula del contratto, per tutti gli apparecchi forniti;
- nei casi di omessa manutenzione preventiva annuale o per il diverso periodo stabilito in contratto, per ogni giorno successivo alla scadenza e fino alla data di manutenzione effettiva;

si applica una penale pari allo 0,5 per mille del valore totale dell'aggiudicazione, al netto dell'IVA, per ogni giorno (solare) maturato di ritardo e per ogni apparecchiatura non funzionante e/o non collaudata e/o non in regola con la manutenzione.

Nel caso di mancata funzionalità iniziale, decorso comunque inutilmente l'ulteriore termine di 8 (otto) giorni lavorativi, la penale sarà pari all'uno per mille al giorno per ogni giorno (solare) di ulteriore ritardo, salva in ogni caso la risoluzione del contratto e salva la facoltà per la S.A. di chiedere l'intervento in via urgente di altra Ditta, addebitando al Fornitore i costi.

Nei casi di ritardo nei tempi di manutenzione successiva/correttiva (ripristino del malfunzionamento ovvero sostituzione delle apparecchiature) o comunque di interruzione della continuità di funzionamento dei misuratori di velocità, sarà applicata una penale pari all'1% al giorno per ogni giorno (solare) di ritardo rispetto alle 48 ore solari previste per l'intervento e/o la sostituzione, anche provvisoria, dell'impianto, decorrenti dalla segnalazione.

Nel caso di malfunzionamento del sistema di controllo, si applica la penale pari all'1% al giorno per ogni giorno (solare) di ritardo rispetto alle 48 ore solari previste per l'intervento, decorrenti dalla data in cui l'interruzione del sistema e/o il malfunzionamento si sono verificati. Per tutte le ipotesi sopra richiamate, salva in ogni caso la risoluzione del contratto e salva la facoltà per la Stazione Appaltante di chiedere l'intervento in via urgente di altra Ditta, addebitando al Fornitore i costi.

Le penali sopra descritte sono cumulabili, laddove si verificano più fattispecie riconducibili a diverse previsioni, anche sullo stesso apparecchio.

Rimane salvo altresì il risarcimento dell'ulteriore danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal RUP e trasmesse via PEC.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP, via PEC nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni siano valutate infondate secondo il giudizio della S.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il RUP applica le penali sopra indicate.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dall'articolo 1453 cod. civ., si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del responsabile del settore competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- cessione del contratto: la cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica
 - Inosservanza della disciplina del subappalto;
 - ritardi di consegna e difformità dei prodotti richiesti, gravi inadempienze nello svolgimento del contratto;
 - qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni.
-

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente.

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.

ART. 11 – TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto **un canone mensile fisso**. In ragione di ciò la medesima provvederà ad emettere apposita fattura mensile.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla ricezione della fattura mensile, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato.

Si precisa che le fatture dovranno essere inviate a:

Denominazione: **UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA**

Polizia Locale

Sede legale: **via Don P. Borghi, 12**

42027 Montecchio Emilia (RE)

P. I.: 91144560355

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da indicare espressamente in fattura da parte dell'aggiudicatario a scomputo del proprio corrispettivo (secondo il seguente schema: importo delle prestazioni - ritenuta 0,5% = totale fattura). Le ritenute così operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo le verifiche svolte dalla stazione appaltante in merito alle prestazioni richieste ed all'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva DURC.

Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 33 della legge 28.02.1986 n. 41.

L'Amministrazione, salvo quanto previsto negli articoli precedenti per la fornitura di una eventuale seconda postazione, si riserva comunque la facoltà di ordinare servizi complementari in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d'asta del servizio o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d'asta del servizio.

In caso di ampliamento della fornitura, il canone mensile verrà proporzionalmente incrementato.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto si intenderà risolto, senza necessità di notifica di formale diffida, nel caso in cui l'aggiudicatario venga meno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa suddetta.

ART. 13 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016).

La cauzione potrà essere costituita in una delle forme previste dalle leggi in materia (contanti, titoli di stato, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate). Qualora per inadempienza contrattuale l'Amministrazione debba avvalersi, in tutto od in parte di detta polizza, l'appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro.

La cauzione definitiva, prestata secondo le modalità di cui all'Articolo 103 del D.lgs. 50/2016, dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto quando, al termine del rapporto contrattuale, sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Con effetto dalla data di decorrenza del contratto l'aggiudicatario si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto di appalto, suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, adeguata copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile per danni arrecati a Terzi (RCT) per fatti, atti od omissioni - propri o di persone, dipendenti e non, della cui opera l'aggiudicatario si avvalga - verificatisi in relazione all'esecuzione del contratto di appalto, e all'espletamento di tutte le attività e servizi inerenti, accessori e complementari, senza eccezioni, mallevando al riguardo espressamente e mantenendo indenne nella forma più ampia e tassativa l'Unione dei Comuni Val d'Enza - e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori - da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

La prescritta copertura assicurativa RCT dovrà prevedere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei soggetti e delle cose danneggiati e deve prevedere le seguenti estensioni minime dell'assicurazione:

- RC da committenza di lavori e servizi;
- RC per danni a cose di terzi da incendio;

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere deve intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

L'assicurazione dovrà in ogni caso essere estesa alla garanzia RCO, relativa alla responsabilità civile derivante all'aggiudicatario per eventuali infortuni sofferti da propri prestatori di lavoro durante l'esecuzione del contratto. L'assicurazione RCO dovrà prestarsi con massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero degli infortunati e dovrà comprendere l'estensione alle richieste di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina INAIL.

Farà carico esclusivo all'Aggiudicatario il risarcimento dell'ammontare dei danni – ovvero di parte di essi – che risultino non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza delle prescritte assicurazioni la cui stipula non esonera l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere sullo stesso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.

ART. 14 - COLLAUDO

Il collaudo avverrà su specifiche, sottoposte dalla ditta aggiudicataria alla Polizia Locale per approvazione, entro 30 giorni dall'ultimazione della installazione.

L'Amministrazione Appaltante, a seconda dei risultati della verifica, può accettare, rifiutare o dichiarare rivedibile la fornitura. In tal caso la Ditta Appaltatrice si impegna a eliminare, a propria cura e spese, le difformità ed i vizi rilevati ed a richiedere una nuova verifica entro 15 (quindici) giorni dalla data della prima verifica.

Se anche in questo caso la fornitura non venisse collaudata con esito positivo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e porre a disposizione della Ditta Appaltatrice la fornitura rifiutata, che deve essere ritirata, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo negativo, risultante da atto scritto dell'Amministrazione Appaltante.

In caso di risoluzione del contratto per collaudo negativo l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di commettere la fornitura a terzi in danno alla Ditta Appaltatrice, incamerando la cauzione e riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed a risarcimento degli ulteriori danni subiti.

ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva e fatta salva l'azione per il risarcimento dei danni.

ART. 16 - ORDINI DI SERVIZIO – VIGILANZA

L'amministrazione, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, esercita il controllo sull'osservanza dei patti richiamati nel presente capitolato e sul regolare espletamento della posa, delle forniture e delle rilevazioni in esso indicate.

ART. 17 – OSSERVANZA ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'aggiudicatario dovrà eseguire tutto quanto previsto nei documenti di gara a perfetta regola d'arte in rispondenza alle disposizioni e alle clausole contenute nel presente documento. Inoltre sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti che disciplinano i rapporti con gli enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti o attinenti od applicabili all'oggetto del presente contratto. L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Stazione appaltante il proprio documento valutazione rischi per le attività operative oggetto dell'affidamento.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2 dello stesso D.P.R. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La Stazione appaltante, ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, si riserva in qualsiasi tempo di recedere dal contratto nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del presente contratto risultassero migliorative.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO DANNI

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti si richiamano gli artt. 108 e ss. del D.lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire l'Unione dei Comuni della Val D'Enza del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'aggiudicatario, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il contratto si intende risolto nel caso in cui, nel frattempo, venga meno o comunque venga revocata l'omologazione ministeriale per le apparecchiature installate, cosa che, ovviamente, dovrà sussistere per tutta la durata del contratto, con impossibilità di regolarizzare le stesse.

Il contratto si intende risolto, con esclusione di qualsiasi responsabilità ed onere per l'Amministrazione, anche nel caso in cui il tratto di strada sul quale sono installati i dispositivi venga espunto dall'elenco di cui al decreto prefettizio che ne autorizza l'installazione e l'utilizzo, a meno che non sia possibile uno spostamento degli stessi in altro luogo consentito senza oneri per l'Amministrazione o per sopravvenuta disposizione dell'Autorità amministrativa e/o giudiziaria.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

1. titolare del trattamento è Unione dei Comuni della Val d'Enza nella persona legale rappresentante, con sede in via Don Pasquino Borghi, 12 42027 Montecchio Emilia (RE) ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec. segreteria.unionevaldenza@pec.it, tel. 0522/243711, mail: segreteria@unionevaldenza.it, fax 0522/861565;
2. il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Lepida S.P.A. con sede in via della Liberazione n. 15 a Bologna ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec segreteria@pec.lipida.it, tel. 051/6338800, mail segreteria@lipida.it. fax 051/9525156;
3. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
4. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
5. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
6. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
7. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
8. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

Tutte le spese contrattuali accessorie e conseguenti, sono per intero a carico dell'aggiudicatario.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto d'appalto, nonché in ordine dei rapporti in esso derivanti e che non si

dovesse risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia, che le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dagli altri documenti gara e/o contrattuali, si fa rinvio alle leggi ed alle disposizioni normative vigenti in materia.